Conto corrente con la Posta — Anno 77° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 18 gennaio 1936 - Anno XIV — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

LEGGE 23 dicembre 1935-XIV, n. 2318.
Conversione in legge del R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 681, concernente l'aumento di mille unità nell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza . . . . Pag. 130

LEGGE 23 dicembre 1935-XIV, n. 2319.
Conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1865, riguardante l'imbarco di ufficiali della Regia marina su piroscafi della marina mercantile . . . . Pag. 130

LEGGE 30 dicembre 1935-XIV, n. 2320.
Conversione in legge del R. decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1856, concernente autorizzazione al Capo del Governo ad emanare norme intese a conseguire economie nelle spese pel funzionamento degli uffici e dei servizi di Enti pubblici . . . . Pag. 130

LEGGE 30 dicembre 1935-XIV, n. 2321.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1741, concernente la concessione di una pensione straordinaria alla signora Edith Razza . . . . Pag. 130

REGIO DECRETO 31 ottobre 1935-XIV, n. 2322.
Inclusione degli abitati di Costa Jatica e Velucciana, frazioni del comune di Carpineti (Reggio Emilia) fra quelli da consolidare a cura ed a spese dello Stato . . . . Pag. 130

REGIO DECRETO 31 ottobre 1935-XIV, n. 2323.
Inclusione dell'abitato di Montecerignone (Pesaro) fra quelli da consolidare a cura ed a spese dello Stato . . . . Pag. 130

REGIO DECRETO 14 novembre 1935-XIV, n. 2324.
Inclusione dell'abitato di Scala Coeli (Cosenza) tra quelli da trasferire a cura ed a spese dello Stato . . . . Pag. 130

REGIO DECRETO 14 novembre 1935-XIV, n. 2325.
Aggiunta dell'abitato di Lavello (Potenza), fra quelli da consolidare a cura ed a spese dello Stato . . . . Pag. 131

REGIO DECRETO 12 dicembre 1935-XIV, n. 2326.
Temporaneo aumento del numero dei posti di assistenti addetti navali. Pag. 131

REGIO DECRETO 17 ottobre 1935-XIII, n. 2327.
Modificazione dello statuto della fondazione scolastica « Borsa di studio avv. Ugo Rossi », in Asti . . . . Pag. 131

REGIO DECRETO 28 novembre 1935-XIV, n. 2328.
Autorizzazione alla « Fondazione Battaglione Aosta » ad accettare una offerta . . . . Pag. 131

REGIO DECRETO 19 dicembre 1935-XIV, n. 2329.
Autorizzazione al Patronato scolastico di Biella ad alienare parte del suo patrimonio per contribuire alla costruzione della locale Casa del Balilla. Pag. 131

REGIO DECRETO 9 agosto 1935-XIII, n. 2330.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Tuenno . . . . Pag. 131

REGIO DECRETO 5 settembre 1935-XIII, n. 2331.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Racines (Bolzano) . . . . Pag. 131

REGIO DECRETO 28 novembre 1935-XIV, n. 2332.
Modificazione dello statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Lucca . . . . Pag. 131

1936

REGIO DECRETO-LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 5.
Autorizzazione al Ministro per le finanze a prestare garanzie e facilitazioni ad opere di colonizzazione . . . . Pag. 132

REGIO DECRETO 2 gennaio 1936-XIV, n. 6.
Ricostituzione del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale **L.U.C.E. per il biennio 1936-37** . . . . Pag. 132

REGIO DECRETO 19 dicembre 1935-XIV.
Sostituzione di un membro del Consiglio direttivo dell'Associazione italiana della Croce Rossa . . . . Pag. 132

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1935-XIV.
Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Asti . . . . Pag. 132

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1936-XIV.
Cattura di selvaggina a scopo di ripopolamento . . . . Pag. 133

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1935-XIV.
Ripartizione del comune di Bari in 6 Sezioni censuarie agli effetti del nuovo catasto . . . . Pag. 133

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO.

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1920, concernente la eliminazione dai registri di consistenza di partite relative a beni devoluti allo Stato per debito d'imposte e per il recupero delle contribuzioni fondiarie indebitamente pagate su tali beni . Pag. 133

Ministero degli affari esteri:
R. decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1941, concernente l'aumento di alcuni diritti da riscuotere dai Regi uffici diplomatici e consolari all'estero. Pag. 133
R. decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1942, concernente l'aumento di 12 posti nel ruolo organico del personale diplomatico-consolare. Pag. 133

Ministero delle comunicazioni:
R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2183, riguardante la concessione di un sussidio straordinario per l'esercizio della ferrovia Domodossola-Confine svizzero concessa all'industria privata . . . . Pag. 133
R. decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2173, concernente la semplificazione delle disposizioni relative al commercio dei materiali radioelettrici ed al rinnovo delle licenze . . . . Pag. 133
R. decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, recante norme per l'adozione di carburanti di produzione nazionale nei servizi pubblici automobilistici . . . . Pag. 133

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 133

CONCORSI

Ministero dell'interno: Concorso a 80 posti di alunno d'ordine nella carriera di P. S. . . . . Pag. 134
Ministero delle finanze: Concorsi per titoli a posti vacanti di grado iniziale di alcuni ruoli del personale subalterno degli Uffici finanziari . Pag. 135

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1935-XIV, n. 2318.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 681, concernente l'aumento di mille unità nell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 681, concernente l'aumento di mille unità nell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1935-XIV, n. 2319.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1865, riguardante l'imbarco di ufficiali della Regia marina su piroscafi della marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1865, riguardante l'imbarco di ufficiali della Regia marina su piroscafi della marina mercantile.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1935-XIV, n. 2320.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1856, concernente autorizzazione al Capo del Governo ad emanare norme intese a conseguire economie nelle spese pel funzionamento degli uffici e dei servizi di Enti pubblici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1856, concernente l'autorizzazione al Capo del Governo ad emanare norme intese a conseguire economie nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi di Enti pubblici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1935-XIV, n. 2321.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1741, concernente la concessione di una pensione straordinaria alla signora Edith Razza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1741, concernente la concessione di una pensione straordinaria alla signora Edith Razza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1935-XIV, n. 2322.

Inclusione degli abitati di Costa Jatica e Velucciana, frazioni del comune di Carpineti (Reggio Emilia) fra quelli da consolidare a cura ed a spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, sono aggiunti, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quelli di Costa Jatica e Velucciana, frazioni del comune di Carpineti, in provincia di Reggio Emilia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 103. — MANCINI.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1935-XIV, n. 2323.

Inclusione dell'abitato di Montecerignone (Pesaro) fra quelli da consolidare a cura ed a spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Montecerignone, in provincia di Pesaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 105. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 novembre 1935-XIV, n. 2324.

Inclusione dell'abitato di Scala Coeli (Cosenza) tra quelli da trasferire a cura ed a spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Catanzaro;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, numero 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, numero 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E* allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Scala Coeli, in provincia di Cosenza, limitatamente alla zona segnata in giallo nell'annessa planimetria, vistata, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 106. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 novembre 1935-XIV, n. **2325**.
Aggiunta dell'abitato di Lavello (Potenza), fra quelli da consolidare a cura ed a spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1904, n. 140;
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Ritenuto che l'abitato di Lavello, in provincia di Potenza, fu compreso nella tabella *E* allegata alla citata legge 31 marzo 1904, n. 140 (consolidamento di frane minacciantì abitati);
Ritenuto che, essendosi accertato che i lavori eseguiti avevano assicurato il consolidamento dell'abitato suddetto, con Nostro decreto 12 gennaio 1928, n. 598, l'abitato stesso fu escluso dalla citata tabella;
Ritenuto che le alluvioni degli anni decorsi hanno prodotto altre frane nelle zone non consolidate, tali da rendere nuovamente necessario l'intervento diretto dello Stato per le sistemazioni di esse;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Potenza;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, l'abitato di Lavello, in provincia di Potenza, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 104. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 dicembre 1935-XIV, n. **2326**.
Temporaneo aumento del numero dei posti di assistenti addetti navali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 16 dicembre 1929, n. 2410;
Visto il R. decreto 29 luglio 1933, n. 1108;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per la marina, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il numero dei posti di assistenti addetti navali di cui ai Regi decreti 16 dicembre 1929, n. 2410, e 29 luglio 1933, n. 1108, è temporaneamente elevato da due a tre, per la durata di un anno.

Art. 2. — Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 96. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1935-XIII, n. **2327**.
Modificazione dello statuto della fondazione scolastica « Borsa di studio avv. Ugo Rossi », in Asti.

N. 2327. R. decreto 17 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, gli articoli 1 e 2 dello statuto della fondazione scolastica « Borsa di studio avv. Ugo Rossi » in Asti, vengono sostituiti da altri.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 28 novembre 1935-XIV, n. **2328**.
Autorizzazione alla « Fondazione Battaglione Aosta » ad accettare una offerta.

N. 2328. R. decreto 28 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, la « Fondazione Battaglione Aosta », già eretta in ente morale col R. decreto 13 maggio 1935-XIII, viene autorizzata ad accettare la nuova offerta di L. 3000 nominali, in cartelle del Prestito redimibile 3.50 % fatta dalla città di Aosta e da ufficiali del 4° reggimento alpini, e viene altresì modificato l'art. 1 del vigente statuto della Fondazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 19 dicembre 1935-XIV, n. **2329**.
Autorizzazione al Patronato scolastico di Biella ad alienare parte del suo patrimonio per contribuire alla costruzione della locale Casa del Balilla.

N. 2329. R. decreto 19 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene autorizzato il Patronato scolastico di Biella ad alienare dal suo patrimonio titoli di Stato per un ammontare nominale di L. 176.100, onde versarne il realizzo a quel Comitato dell'Opera Balilla quale contributo per la costruzione della locale Casa del Balilla.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 9 agosto 1935-XIII, n. **2330**.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Tuenno.

N. 2330. R. decreto 9 agosto 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Tuenno.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 5 settembre 1935-XIII, n. **2331**.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Racines (Bolzano)

N. 2331. R. decreto 5 settembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Racines (Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 28 novembre 1935-XIV, n. **2332**.
Modificazione dello statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Lucca.

N. 2332. R. decreto 28 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, viene modificato lo statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Lucca, approvato col R. decreto 28 settembre 1933, n. 2045.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO-LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 5.
Autorizzazione al Ministro per le finanze a prestare garanzie e facilitazioni ad opere di colonizzazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1934-XII, n. 329;
Ritenuta l'urgente necessità di facilitare e sostenere opere di colonizzazione che si svolgono in condizioni di particolare disagio;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni e del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Ministro per le finanze è autorizzato:
a) a stabilire in anni trentacinque, a cominciare dal 1936-XIV, la garanzia statale concessa, ai sensi del R. decreto-legge 22 febbraio 1934-XII, n. 329, all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, i quali sono autorizzati a prolungare, per egual periodo, l'ammortamento dei mutui concessi ad opere di colonizzazione;
b) a concedere la garanzia statale ad operazioni di finanziamento destinate ad aiutare opere di colonizzazione che si svolgono in condizioni di particolare disagio;
c) a sistemare i rapporti di credito dello Stato dipendenti dalla garanzia prestata in base al succitato R. decreto-legge 22 febbraio 1934-XII, n. 329.
La garanzia dello Stato, sia per i suaccennati mutui già concessi sia per quelli che avranno luogo in base al presente decreto, non potrà superare complessivamente la somma annua di L. 600.000 per la durata di anni quindici e L. 200.000 per il successivo periodo di anni venti.
Per i primi sei anni le somme garantite potranno essere corrisposte dallo Stato, salvo ricupero nel periodo successivo.

Art. 2. — Il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare, con le modalità che riterrà opportune di adottare, le convenzioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto. Dette convenzioni saranno soggette alla tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire dieci.
Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 117. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 gennaio 1936-XIV, n. 6.
Ricostituzione del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale L.U.C.E. per il biennio 1936-37.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929-VII, n. 122, convertito nella legge 24 giugno 1929-VII, n. 1048, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale L.U.C.E., modificato con R. decreto-legge 29 giugno 1933-XI, n. 746, convertito nella legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1048;
Visto il R. decreto 18 agosto 1933-XI, n. 1057, portante la ricostituzione del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale L.U.C.E.;
Visti i Regi decreti 21 settembre 1933-XI, n. 1235, e 29 aprile 1935-XIII, modificativi del precedente;
Visto il R. decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1594, che proroga al 31 dicembre 1935-XIV, i poteri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale L.U.C.E.;
Ritenuta la necessità di ricostituire il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale L.U.C.E. pel biennio 1936-37;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale L.U.C.E. per il biennio 1936-1937, è costituito come appresso:
Paolucci di Calboli Barone marchese Giacomo, presidente;
Biagi on. avv. Bruno, deputato al Parlamento, in rappresentanza dell'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale;
Suardo conte avv. Giacomo, senatore del Regno, in rappresentanza dell'Istituto nazionale fascista per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;
Bevione avv. Giuseppe, senatore del Regno, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per le assicurazioni;
Crollalanza on. Araldo, deputato al Parlamento, in rappresentanza dell'Opera nazionale per i combattenti;
Mormino dott. Giuseppe, Regio prefetto e senatore del Regno, in rappresentanza del Ministero dell'interno;
Marinelli on. Giovanni, deputato al Parlamento, in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista; membri.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 118. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 dicembre 1935-XIV.
Sostituzione di un membro del Consiglio direttivo dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, concernente l'ordinamento dell'Associazione italiana della Croce Rossa, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3133;
Visto il R. decreto 13 agosto 1932 con cui si è provveduto alla nomina del presidente generale di detta Associazione, del vice presidente e degli altri componenti il Consiglio direttivo.
Visto il R. decreto 13 maggio 1935 con cui si è provveduto alla sostituzione del vice presidente e di due membri del Consiglio direttivo;
Considerato che in seguito alla morte dell'on. prof. dott. Ettore Marchiafava si è reso vacante un posto di componente di tale Consiglio direttivo;
Che, pertanto, occorre provvedere a ricoprire detto posto;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno e per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il gr. uff. dott. Bruno Fornaciari, prefetto del Regno, con funzioni di direttore generale della Amministrazione civile, è nominato componente del Consiglio direttivo dell'Associazione italiana della Croce Rossa, in sostituzione dell'on. prof. dott. Ettore Marchiafava.
Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.
Dato a Roma, addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV
Registro n. 1 Interno, foglio n. 4. — DI MARCO.
(86)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1935-XIV.
Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Asti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 51 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato col R. decreto 8 ottobre 1931 n. 1572;
Visto il regolamento approvato col R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;
Visto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;
Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto per tutti i Comuni della circoscrizione distrettuale delle imposte di Asti (provincia di Asti);

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto, formato a norma del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° gennaio 1936 pei Co-

muni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Asti, e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1935 - Anno XIV

(62) *Il Ministro*: Di Revel.

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1936-XIV.
Cattura di selvaggina a scopo di ripopolamento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti 5 febbraio 1934 e 3 maggio 1935 con i quali, su proposta della Commissione venatoria provinciale di Trapani, ai sensi dell'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117, veniva vietato l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona denominata « Montagna Grande »;

Vista la proposta della Commissione venatoria suddetta, per ottenere l'autorizzazione di poter effettuare, in detta zona, durante il mese di gennaio 1936, la cattura di cento conigli selvatici da servire al ripopolamento di territori liberi alla caccia;

Visto l'art. 33 della sopra ricordata legge;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Trapani è autorizzata, ai sensi dell'art. 33 della citata legge, ad effettuare, durante il mese di gennaio 1936, la cattura di cento conigli selvatici nella zona denominata « Montagna Grande » preclusa alla caccia ai sensi dell'art. 24 della legge stessa.

Tale selvaggina dovrà servire esclusivamente per il ripopolamento di zone libere alla caccia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Trapani.

Roma, addì 7 gennaio 1936 - Anno XIV

(66) p. *Il Ministro*: Tassinari.

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1935-XIV.
Ripartizione del comune di Bari in 6 Sezioni censuarie agli effetti del nuovo catasto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto il regolamento per la esecuzione delle leggi medesime, approvato col R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1935, n. 88, che modifica gli articoli 12, 21 e 51 del testo unico predetto;

Sulla proposta della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici;

Ritenuta la opportunità di ripartire il comune di Bari in Sezioni censuarie ciascuna con mappa e tariffa propria;

Decreta:

Il comune di Bari, dopo le aggregazioni territoriali di cui ai Regi decreti 16 febbraio 1928, n. 364, e 6 settembre 1928, n. 2133, ed alla legge 11 gennaio 1934, n. 17, è suddiviso, agli effetti del nuovo catasto, in sei Sezioni censuarie, formate nel modo seguente:

1ª Sezione Bari - originaria circoscrizione amministrativa di Bari;

2ª Sezione Carbonara - ex comune di Carbonara;

3ª Sezione Ceglie - ex comune di Ceglie;

4ª Sezione Palese - parte distaccata dal comune di Modugno;

5ª Sezione S. Spirito - parti distaccate dai comuni di Bitonto e di Giovinazzo;

6ª Sezione S. Giorgio e Torre Pelosa - parti distaccate dai comuni di Triggiano e di Noicattaro.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: Di Revel.

(79)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo e S. E. il Ministro per le finanze, in data 10 dicembre 1935-XIV, hanno rimesso alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1920, concernente la eliminazione dai registri di consistenza di partite relative a beni devoluti allo Stato per debito d'imposte e per il recupero delle contribuzioni fondiarie indebitamente pagate su tali beni.

(113)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 10 dicembre 1935 un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1941, concernente l'aumento di alcuni diritti da riscuotere dai Regi uffici diplomatici e consolari all'estero.

(114)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 10 dicembre 1935-XIV un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1942, concernente l'aumento di 12 posti nel ruolo organico del personale diplomatico-consolare.

(115)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 14 gennaio 1936-XIV, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2183, riguardante la concessione di un sussidio straordinario per l'esercizio della ferrovia Domodossola-Confine svizzero concessa all'industria privata.

(116)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni, ha trasmesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati in data 11 gennaio 1936, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2173, concernente la semplificazione delle disposizioni relative al commercio dei materiali radioelettrici ed al rinnovo delle licenze.

(117)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 15 gennaio 1936-XIV, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, recante norme per l'adozione di carburanti di produzione nazionale nei servizi pubblici automobilistici.

(118)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 gennaio 1936-XIV - N. 12.

S. U. A. (Dollaro)	12,475
Inghilterra (Sterlina)	61,90
Francia (Franco)	82,50
Svizzera (Franco)	402,90
Argentina (Peso carta)	3,37
Austria (Shilling)	2,299
Belgio (Belga)	2,1135
Canadà (Dollaro)	12,47
Cecoslovacchia (Corona)	51,92
Danimarca (Corona)	2,76
Germania (Reichsmark)	5 —
Grecia (Dracma)	11,50
Jugoslavia (Dinaro)	28,19
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,4745
Polonia (Zloty)	235,90
Spagna (Peseta)	171,25
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	69,725
Id. 3,50 % (1902)	64,30
Id. 3 % lordo	44,325
Prest. redim. 3,50 % - 1934	65,70
Obbl. Venezie 3,50 %	81,975
Buoni nov. 5 % Scad. 1940	93,10
Id. id. 5 % - Id. 1941	93,05
Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	80,625
Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	80,525

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 80 posti di alunno d'ordine nella carriera di P. S.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di P. S. 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il R. decreto 24 settembre 1931-X, n. 1234, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici del personale di P. S.;

Visto il R. decreto 17 novembre 1932-XI, n. 1595, che porta modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Vista la lettera 4 gennaio 1936-XIV, n. 4858-3/1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui è stato autorizzato l'espletamento, con la procedura d'urgenza, di un pubblico concorso per esami per l'assunzione di 80 alunni nella carriera d'ordine della pubblica sicurezza;

Decreta:

Art. 1. — È aperto un concorso per esami per l'ammissione di 80 alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine di P. S. (gruppo C).

Art. 2. — Gli aspiranti al concorso devono dimostrare di essere in possesso del titolo di studio di cui all'art. 4 del R. decreto 17 novembre 1932, n. 1595, e cioè dell'ammissione al liceo classico o scientifico o al corso superiore degli istituti tecnici di cui all'art. 68 della legge 15 giugno 1931, n. 889, od a quello degli istituti magistrali secondo l'ordinamento del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o del diploma di licenza ginnasiale o di scuola commerciale o di scuola di avviamento professionale di cui alla legge 22 aprile 1932, n. 490, o delle soppresse scuole tecniche o complementari o dell'ammissione agli istituti industriali, giusta l'art. 6 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.

Art. 3. — Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate alla Prefettura della Provincia nella quale gli aspiranti risiedono, debitamente documentate, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie, potranno, nel termine predetto, presentare al Ministero dell'interno la sola domanda salvo produrre successivamente, ed almeno dieci giorni innanzi a quello fissato, per la prima prova scritta di esame, i documenti prescritti dal successivo art. 4.

Le domande scritte e firmate dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Non sono ammesse a concorrere le donne ai sensi del n. 5 dell'art. 4 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39.

Art. 4. — A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di 30 anni ed è elevato per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 a 35 anni e per i decorati al valor militare, per gl'invalidi di guerra e per la causa nazionale a 39 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista che risultino inscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

2° certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data (anno, mese e giorno) della iscrizione rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio. In tale certificato dovrà risultare se il candidato dalla data predetta abbia mantenuto o meno ininterrottamente la sua iscrizione;

Per gli italiani non regnicoli e per quelli residenti all'estero è richiesta l'iscrizione nei Fasci all'estero da dimostrarsi con certificato redatto su carta legale che deve essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero;

4° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi in carta da bollo da L. 4 dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare in S.P.E. che, all'uopo, l'interessato dovrà far richiedere dal Prefetto competente in tempo utile in modo che il certificato stesso possa essere rilasciato e prodotto entro il termine prescritto per la presentazione dei documenti.

Dal certificato di cui si tratta deve risultare che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva vidimato o d'iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o di abituale residenza debitamente vidimato dal Prefetto.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che vi risultino inscritti ininterrottamente dalla data dell'evento, che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente Segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da chi ne fa le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli o per quelli che risiedono all'estero detto certificato d'iscrizione al Partito da rilasciarsi dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero, deve anch'esso essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o del Segretario amministrativo o di uno dei due Vice segretari del Partito;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole, o dai vedovi con prole;

9° diploma originale o copia autentica legalizzata di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2.

Art. 5. — I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto e quelli ai nn. 1, 2, 4, 5, 6 ed 8 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte dell'autorità giudiziaria competente o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 3, 7, 8 e 9 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio civile in carta da bollo da L. 8 rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici competenti.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovano sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 5 e 6 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo possono essere esentati dai certificati di cui ai numeri 2, 4, 5 e 6 qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono in carta da bollo da

L. 4 comprovante la predetta loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 6. — I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto all'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 7. — Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno direttamente al Ministero anche entro il termine utile, di quelle che saranno presentate alla Prefettura dopo il termine stesso di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

Il Ministro potrà, inoltre, negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 8. — Le prove di esame verteranno sulle seguenti materie:

1. Nozioni sullo Statuto fondamentale del Regno - Prerogative della Corona - Gran Consiglio del Fascismo - Capo del Governo - Parlamento - Diritti civili e politici dei cittadini.
2. Nozioni sull'ordinamento generale amministrativo del Regno - Carta del Lavoro.
3. Nozioni sulla storia d'Italia dal 1814 ai giorni nostri.
4. Nozioni elementari di geografia d'Italia.
5. Legge sulla pubblica sicurezza (testo unico 18 giugno 1931, n. 773) e relativo regolamento.
6. Elementi di statistica.
7. Dattilografia.

Le prove scritte saranno due e verteranno sulle materie indicate ai numeri 1 e 2 del programma. La prova orale su tutto il programma stesso.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di sei decimi.

La prova orale però non si intenderà superata se gli aspiranti non avranno dimostrato, a seguito di apposito esperimento, di sapere correttamente e celermente adoperare la macchina da scrivere.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 9. — Gli esami scritti avranno luogo in Roma, nel mese di aprile p. v., nei giorni che saranno indicati con successivo provvedimento. I candidati riceveranno comunicazione dei giorni stabiliti per gli esami predetti dalle Prefetture delle Provincie in cui avranno presentato le domande di ammissione.

Art. 10. — La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

Art. 11. — I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza del numero dei posti pei quali fu bandito il concorso, alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine di P. S. e conseguiranno l'effettività del grado di alunno d'ordine dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, durante il quale percepiranno un assegno mensile di L. 374 netto del 12 %, di cui al R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'assegno a titolo di aggiunta di famiglia, nonchè le relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(123)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi per titoli a posti vacanti di grado iniziale di alcuni ruoli del personale subalterno degli Uffici finanziari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni Statali, e successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con R. decreto 23 marzo 1933, numero 185, modificato dai Regi decreti 11 dicembre 1933, n. 1691, e 10 ottobre 1935, n. 1894;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, che regola l'ammissione delle donne ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, relativo all'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Vista la nota di autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1935, n. 4858-2-6/1.3.1;

Ritenuto che la percentuale dei posti riservata a favore degli invalidi di guerra dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, è stata raggiunta nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza ed in quello dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, e che per completare la percentuale medesima nei ruoli dei personali dei commessi di dogana, degli operai dei Laboratori chimici delle dogane e degli agenti subalterni dell'Amministrazione provinciale del catasto, occorre ancora assegnare con precedenza nei detti ruoli rispettivamente otto, due, e quattro posti ad invalidi di guerra che siano fisicamente idonei ed in possesso degli altri requisiti prescritti:

Decreta:

Art. 1. — Sono indetti i seguenti concorsi per titoli, ai quali non possono partecipare le donne:

1° a 44 posti di commesso in prova nell'Amministrazione delle dogane ed imposte dirette;

2° a 32 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

3° a 10 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza;

4° a 6 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione delle imposte dirette;

5° a 5 posti di operai in prova nel ruolo del personale subalterno dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette.

Art. 2. — L'aspirante, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, dovrà presentare o far pervenire al Ministero (Ufficio centrale del personale) o alle Intendenze di finanza regolare domanda che sarà redatta su carta da bollo da L. 6 e dovrà contenere oltre la specificazione del concorso cui egli intende partecipare la indicazione del proprio domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposto a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti e dei titoli presentati.

Qualora l'aspirante intenda partecipare a più di uno dei concorsi fra quelli indetti dovrà produrre distinte domande.

Gli aspiranti che siano in servizio straordinario ed abbiano titolo a partecipare ai concorsi presenteranno la domanda da redigersi nei modi prescritti entro il termine suindicato al Capo dell'Ufficio da cui dipendono, il quale dopo averla protocollata e di averne accertata la regolarità, ai sensi del presente bando, vi unirà apposito rapporto informativo sulla durata e natura del servizio, sulla condotta, capacità, diligenza ed idoneità dell'aspirante, esprimendo il giudizio complessivo colle qualifiche di « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre » e « cattivo ».

Gli Uffici autorizzati a ricevere le domande sono tenuti a trasmetterle al Ministero (Ufficio centrale del personale) a misura che le riceveranno e ad inviare allo stesso ufficio nel giorno della chiusura del termine di presentazione delle domande, l'elenco dei candidati.

Art. 3. — A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di 30 anni ed è elevato a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 ed a 39 anni per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista e per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

I detti limiti di età massima sono aumentati di anni quattro per coloro che risultano regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti della causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

2° certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del Casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno ed in caso di residenze per un tempo minore altri certificati dei Podestà delle precedenti residenze entro l'anno;

5° certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficio sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possono menomare l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista, gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle competenti Autorità. I feriti per la causa fascista produrranno il relativo brevetto;

7° diploma originale o copia autentica della licenza elementare (compimento corso superiore 5ª elementare);

8° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

9° certificato comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, nonchè la data dell'iscrizione, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra.

I candidati iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovranno dimostrare col certificato prescritto che l'iscrizione non ebbe interruzione. Tale certificato dovrà essere vistato per ratifica dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo. Allo stesso visto dovrà essere sottoposto il certificato dal quale risulti che il candidato è in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista e che non vi fu interruzione nella iscrizione al Partito dalla data dell'evento che determinò la ferita. Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato in carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali all'estero.

Detto certificato sarà sottoposto al visto del Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari solo nel caso in cui si attesti che il candidato è iscritto al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922. Oltre i documenti specificati nel presente articolo potrà essere dal candidato prodotto a corredo della istanza ogni altro titolo o diploma o certificato che riterrà nel suo interesse ai fini del consorso.

Art. 4. — I certificati di nascista, i certificati medici, quelli di cittadinanza italiana e di buona condotta nonchè lo stato di famiglia potranno anche essere rilasciati in carta non bollata purchè nel loro contesto si faccia risultare della condizione di povertà del candidato mediante citazione dell'attestato dell'Autorità di P. S.

I certificati del casellario giudiziale saranno rilasciati in esenzione del bollo purchè la richiesta sia trasmessa al procuratore del Re per il tramite del podestà e sia corredata dal prescritto certificato di indigenza.

I certificati di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

Art. 5. — Tutti i documenti prescritti dal presente bando dovranno essere effettivamente allegati alla domanda.

Ove il candidato chieda di partecipare a più di uno dei concorsi indetti, potrà documentare una sola delle domande facendone riferimento nelle altre.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero od agli altri Uffici autorizzati a riceverle dopo il termine prescritto o che siano corredate da documenti non regolari o non validi.

Il Ministro potrà negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 6. — I concorrenti che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del precedente art. 3, quando vi suppliscano con un certificato del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie italiane, compresi i militari destinati presso reparti di truppe, comandi o servizi dislocati nelle Colonie della Africa Orientale, possono nel termine prescritto di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, far pervenire la sola domanda salvo a produrre nel termine perentorio del 20 aprile 1936 i documenti richiesti dal presente bando. Gli impiegati di ruolo in servizio dello Stato presenteranno i documenti di cui ai numeri 6 a 9 dell'art. 3, salvo ad accertare l'esistenza e la regolarità degli altri prescritti.

Art. 7. — Il Consiglio di amministrazione per il personale subalterno in base agli elenchi degli aspiranti che l'Ufficio centrale del personale avrà cura di comunicare, muniti delle occorrenti annotazioni, formerà, dopo l'esame dei documenti e la valutazione dei titoli presentati da ogni singolo aspirante, distintamente per ciascuno dei concorsi specificati nei numeri da 1 a 4 dell'art. 1 del presente decreto, apposita graduatoria di merito.

Nella formazione della graduatoria di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 211 del regolamento per il personale degli Uffici finanziari, approvato con R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, in virtù del quale i posti del grado iniziale dei ruoli del personale subalterno debbono conferirsi, fermi i diritti preferenziali a favore degli invalidi di guerra e per la causa fascista, degli ex combattenti, degli iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, degli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, secondo l'ordine seguente:

1° a coloro che abbiano prestato servizio nei corpi militari;

2° ai figli degli impiegati dello Stato.

Tra gli aspiranti che appartengono ad una delle predette categorie la preferenza è data nella stessa categoria a coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo nell'Amministrazione che conferisce i posti e tra questi agli ammogliati con prole rispetto a quelli coniugati senza prole ed a questi ultimi rispetto ai celibi.

Art. 8. — I posti di operaio in prova messi a concorso saranno conferiti, salvo i diritti preferenziali indicati nel precedente articolo, su proposta del direttore dei Laboratori chimici delle dogane, agli aspiranti che oltre a possedere gli altri requisiti prescritti dimostreranno con prova pratica di esame da sostenersi nel luogo e nel giorno che sarà loro precisato, di possedere la necessaria attitudine all'impiego.

Art. 9. — I vincitori del concorso dovranno sostenere un periodo di esperimento non inferiore a sei mesi, ed otterranno la nomina al posto di ruolo se riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione.

Sono esentati dal periodo di esperimento i vincitori del concorso che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di esperimento ai vincitori dei concorsi sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 300 ovvero di L. 150 se destinati a prestare servizio nel luogo della loro ordinaria residenza.

Saranno corrisposte inoltre, in quanto sussistano, le prescritte condizioni l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari ai termini della legge 27 giugno 1929, n. 1047, e del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Detti assegni sono soggetti alla riduzione del 12 %, ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: Di Revel.

(109)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — Santi Raffaele, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.